



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 15/04/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:

**CLERICI MAURO**, Giudice monocratico

in data 15/04/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3117/2023 depositato il 26/07/2023

**proposto da**

[REDACTED]

**Difeso da**

[REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso**

[REDACTED]

**contro**

Ag. entrate - Riscossione - Milano

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239005217104000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120136221153 IRPEF-ALTRO 2008

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

[REDACTED] ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820239005217104 e la cartella di pagamento presupposta n. 06820120136221153, per Irpef relativa all'anno 2008 per l'importo complessivo di € 1493,59.

Deduce la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria e la non debenza nel merito; nonché la omessa notificazione della cartella presupposta e l'irregolare notificazione dell'intimazione di pagamento, senza compilazione della relata di notifica, con conseguente inesistenza giuridica dell'atto; inoltre la omessa notificazione dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento; infine la decadenza dal potere impositivo per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25 DPR 602/1973; il difetto di motivazione di tutti gli atti e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Cita giurisprudenza a proprio favore.

Chiede l'annullamento dell'intimazione e della cartella impugnata, con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, in quanto: la cartella di pagamento n. 06820120136221153 è stata ritualmente notificata a mezzo posta il giorno 26.4.2012, la prescrizione decennale non si è compiuta anche per le intervenute sospensioni ex lege dei termini; deduce altresì la regolare formazione della cartella e della successiva intimazione; la regolare notificazione a mezzo posta anche dell'intimazione impugnata; cita giurisprudenza a proprio favore.

Con successiva memoria la ricorrente insiste sui motivi già dedotti.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L'Agente della riscossione ha dedotto e dimostrato la regolare notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento n. 06820120136221153, notificata il giorno 26.4.2012, e del successivo avviso di intimazione, notificato il giorno 20/03/2023, mediante produzione delle relate di notifica.

Quanto al tema della notificazione degli atti impositivi a mezzo posta, la disciplina generale della notificazione degli atti tributari prevista dagli artt. 60 DPR 600 del 1973 e 14 L. 890 del 1982 ammette la notificazione a mezzo posta – da intendersi come eseguita senza l'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario (come da giurisprudenza costante, tra le molte cfr. Cass. n. 1980 del 4.2.2015). In particolare poi, l'art. 29 D.L. 78 del 2010, relativo alla disciplina dell'avviso di accertamento e connessa intimazione ad adempire, fa riferimento alla notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Come insegna la Suprema Corte (tra le recenti Cass. 24.2.2017 n. 4805), nel caso di fattispecie concernente notificazioni a mezzo posta in ambito tributario effettuate dall'agente della riscossione, l'ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell'Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari e dai concessionari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14).

La circostanza risulta ben dimostrata dall'Ufficio mediante produzione di copia degli avvisi e dei successivi adempimenti; la Suprema Corte ha più volte ribadito che non è "necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d'invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso" (ex pluribus, n. 20787 del 2014).

Sempre secondo la Suprema Corte, "in presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l'invalidità dell'intimazione per l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (così Sez. 5 - , Sentenza n. 31240 del 29/11/2019).

Ne segue anzitutto che risultano decorrersi inutilmente i termini per impugnare la cartella presupposta, di cui la ricorrente ha avuto senz'altro conoscenza, consolidandosi definitivamente le pretese erariali.

Quanto alla pretesa prescrizione della cartella, i termini alla data della notificazione dell'intimazione, che vale quale atto interruttivo, non risultavano maturati.

Si verte infatti in materia di imposte sui redditi la cui prescrizione, anche per la cartella che ne porta la pretesa, ha durata decennale, come ormai statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. Nella specie, inoltre, va considerato che la legge n. 147/2013 al comma 623 ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014 e che il D.L. 18/2020, art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, in virtù della disciplina emergenziale Covid 19 ha sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021.

Infine, tutti gli atti contestati risultano regolarmente formati secondo modello legale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella somma di € 800, congrua secondo il valore della causa e gli incumbenti svolti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese di lite, che liquida nella somma di € 800.

Milano, 15.4.2024

Il giudice monocratico

Mauro Clerici